

ALLEGATO "G" ALL'ATTO IN DATA 20 OTTOBRE 2006 N.

DI REP.

## **STATUTO**

**Consorzio Segherie - Legno Valtellina - Valchiavenna - Valca-  
monica - Valsassina e Alto Lario**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI**

##### **ARTICOLO 1**

E' costituito un Consorzio tra le imprese, individuali o societarie, titolari di attività di prima lavorazione e carpenteria del legno, sotto la denominazione di:

**"Consorzio Segherie - Legno Valtellina - Valchiavenna - Valca-  
monica - Valsassina e Alto Lario".**

La sede del Consorzio è a Sondrio.

##### **ARTICOLO 2**

Il Consorzio non ha finalità lucrative.

Esso si propone, anche disgiuntamente, di svolgere a favore dei consorziati iniziative atte a contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese stesse.

In particolare il Consorzio si propone di:

- favorire il raggiungimento di accordi e/o convenzioni commerciali nell'interesse dei singoli associati;
- tutelare gli interessi comuni nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici e privati;
- avviare una cultura del legno anche per concorrere alla for-

mazione del personale interessato ad operare nel nostro settore;

- compiere attività di studio, ricerca per sensibilizzare il territorio al fine di promuovere il sistema forestale locale ed incrementare l'utilizzo del patrimonio boschivo autoctono;

- informare e assistere gli appartenenti al Consorzio singolarmente o in forza associata in ordine alle prescrizioni normative di riferimento;

- elaborare delle linee guida comuni in merito alla commercializzazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, scarti di lavorazione, servizi, energia, macchinari, impianti, etc.;

- aderire, quando ciò risulti opportuno, ad altri enti e/o organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi;

- stipulare convenzioni con fornitori di apparecchiature e beni strumentali occorrenti alle imprese associate;

- stipulare convenzioni con società ed enti finanziari al fine di agevolare i soci nell'esercizio del credito all'utenza finalizzata allo sviluppo produttivo delle imprese associate;

- ricercare collaborazioni con Società, Enti e Istituzioni pubbliche e/o private anche partecipando agli stessi o promovendoli per il raggiungimento degli scopi già descritti.

### **ARTICOLO 3**

#### **Obbligazioni del Consorzio**

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma del presente statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio per conto dei singoli consorziati ed in loro nome rispondono questi ultimi, il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Divieto di distribuzione degli utili**

È vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Durata del Consorzio**

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata, ed il Consorzio anche anticipatamente sciolto, dall'assemblea straordinaria dei consorziati.

#### **TITOLO II**

##### **SOCI**

#### **ARTICOLO 6**

Possono far parte del Consorzio le imprese, individuali o societarie, titolari di attività di prima lavorazione e carpenteria del legno localizzate in Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica, Valsassina e Alto Lario.

Possono altresì far parte del Consorzio altri consorzi, le società consortili, le associazioni temporanee fra imprese che

svolgano attività affini e complementari, nell'ambito della stessa area.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a otto.

## **ARTICOLO 7**

### **Ammissione dei consorziati**

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 6, primo e secondo comma.

Nella domanda, inoltre l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettarle senza riserve o condizioni.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere e versare entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, l'importo della quota di sottoscrizione al Capitale Consortile determinata in euro 500,00 e della quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell'assemblea ordinaria.

## **ARTICOLO 8**

### **Obblighi dei consorziati**

Oltre ai versamenti iniziali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono tenuti a versare al consorzio un contributo annuo il cui importo sarà determinato per ciascun esercizio sociale dalla assemblea ordinaria dei consorziati.

Il consorziato è altresì obbligato a:

a) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti alla propria attività;

b) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto ed a risarcirlo dei danni e delle perdite e ad esso imputabili;

c) osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio.

## **ARTICOLO 9**

### **Recesso dei consorziati**

Il recesso dei consorziati è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio, se non comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

La revoca del mandato al Consorzio equivale al recesso dal Consorzio stesso.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Esclusione del consorziato**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato allorchè il consorziato stesso:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) è dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota del capitale consortile sottoscritta, della quota di iscrizione o della quota annuale;
- d) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto;
- e) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- f) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- g) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- h) non possa partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

L'esclusione deve essere comunicata al consorziato entro 15 giorni dal Presidente del Consiglio di Amministrazione median-

te lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **TITOLO III**

#### **ARTICOLO 11**

##### **Fondo Consortile**

Il fondo consortile è costituito:

a) dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione superiore al 20% del capitale consortile;

b) dagli eventuali utili di esercizio che non siano stati accantonati nell'apposito fondo del passivo di cui all'articolo 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240 od in altri specifici fondi di bilancio;

c) dagli eventuali contributi a fondo perso di privati o Enti Pubblici.

Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare la reintegrazione da parte dei consorziati stabilendone le modalità ed i termini.

### **PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **ARTICOLO 12**

L'esercizio va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige la situazione patrimoniale e con il conto dei profitti e delle perdite, che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio di Amministrazione possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'assemblea ai sensi di legge.

### **ARTICOLO 13**

#### **Organi del Consorzio**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il vice-presidente.

### **ARTICOLO 14**

#### **Assemblea dei Consorziati**

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento della quota di partecipazione, della quota di iscrizione, delle quote annuali e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota.

L'assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in altro luogo dal Presidente, purchè in Italia, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire, con raccomandata, fax, posta elettronica, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per

l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta fax o posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal direttore, se nominato, altrimenti il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

## **ARTICOLO 15**

### **Assemblea Ordinaria.**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il compenso, e, eventualmente, il suo Presidente;
- c) determina la quota di iscrizione ai sensi dell'articolo 7

ultimo comma;

d) determina il contributo annuo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

e) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato nell'articolo 12, comma 3.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un terzo dei consorziati.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

## **ARTICOLO 16**

### **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento

devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Rappresentanza nell'Assemblea**

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di due consorziati.

#### **ARTICOLO 18**

##### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente.

Provvede ad ogni atto relativo al personale del Consorzio, salvo quanto disposto da successivo articolo 19, lettera d) e, in particolare, nomina l'eventuale Direttore fissandone i poteri, nomina le commissioni lavoro determinandone le competenze.

Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o altrove

tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei soci membri.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con comunicazione inviata per lettera, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti oltre al Presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario della riunione designato nel corso della stessa.

Il Presidente sottoscrive in ogni caso il verbale.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio ne vengono a mancare uno o più di uno si procede a norma dell'articolo 2386 codice civile.

I consiglieri non devono prestare alcuna cauzione e possono percepire eventuali compensi il cui importo è determinato dall'assemblea.

## **ARTICOLO 19**

### **Presidente - Vice Presidente**

Il Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione è nominato da quest'ultimo tra i suoi membri, se non vi ha già provveduto l'assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- d) assume il personale del Consorzio e propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dell'eventuale direttore;
- e) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
- f) accerta che si operi in conformità degli interessi del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate, salvo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 6, e dal successivo articolo 21, da un Vicepresidente, anche'esso nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

## **ARTICOLO 20**

### **Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale**

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di

promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

#### **ARTICOLO 21**

##### **Grave impedimento - Vice Presidente**

In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

#### **TITOLO V**

#### **ARTICOLO 22**

##### **Direzione e Commissioni Lavori**

Al Direttore, eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 18 comma 3, compete l'esecuzione delle delibere degli organi sociali e la direzione del Consorzio.

Il direttore partecipa, senza diritto di voto, quale segretario delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno altresì essere nominate Commissioni preposte alla valutazione ed all'approfondimento di specifiche problematiche o settori di attività del Consorzio; salva diversa deliberazione del Consiglio le Commissioni saranno composte ciascuna da numero 5 (cinque) membri, eletti dal Consiglio stesso anche scegliendo tra persone estranee al Consorzio, fermo restando che ogni Commissione dovrà essere presieduta da un Consigliere.

Le Commissioni potranno essere nominate in via provvisoria o in via permanente, fermo restando che i relativi membri non

potranno durare in carica oltre alla durata in carica del Consiglio che li ha nominati.

Il deliberato delle Commissioni sarà esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ogni Consorziato sarà tenuto a rispettare le prescrizioni impartite dalle Commissioni, dopo che le stesse saranno state rese esecutive dal Consiglio.

## **ARTICOLO 23**

### **Segreteria**

La segreteria collabora con il Presidente e con il Consiglio per realizzare gli obiettivi statutari.

Alla segreteria verranno affidate l'amministrazione della contabilità del Consorzio, nonché tutto ciò che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno, di volta in volta, e temporaneamente affidatagli.

La segreteria dovrà inoltre redigere le delibere del Consiglio di Amministrazione e sovrintendere alla legale sussistenza del Consorzio.

## **TITOLO VI**

### **ARTICOLO 24**

#### **Trasferimento d'Azienda**

In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il rapporto sociale continua con il nuovo titolare dell'azienda, a condizione che persistano i requisiti di cui all'articolo 6, e che il Consiglio di Amministrazione ne

approvi l'ammissione al Consorzio.

## **ARTICOLO 25**

### **Liquidazione della quota**

In caso di recesso o di esclusione del consorziato o di non ammissione del nuovo titolare di azienda trasferita, al consorziato uscente che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso il Consorzio è restituita la sua quota di conferimento al Fondo Consortile.

## **ARTICOLO 26**

### **Scioglimento del Consorzio**

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimasto una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di conferimento al Fondo Consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci e organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghe o strumentali a quelli del Consorzio.

## **ARTICOLO 27**

### **Regolamento Interno**

L'assemblea approva il regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio.

## **ARTICOLO 28**

### **Sanzioni**

In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi sociali, il Presidente invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le e eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire eventuali sanzioni.

Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 10 del presente statuto.

## **ARTICOLO 29**

### **Conciliazione**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio e i singoli consorziati o gli aspiranti tali, o tra i consorziati medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità del presente statuto, ovvero alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali e, più in generale, all'esercizio dell'attività del Consorzio, dovrà essere preventivamente sottoposta a tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa dalla C.C.I.A.A. di Sondrio.

Il presente articolo troverà applicazione anche alle contro-

versie promosse da amministratori e liquidatori, ovvero nei loro confronti e, in tal caso, esso, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante anche per costoro.

## **ARTICOLO 30**

### **Clausola Arbitrale**

Allorchè il tentativo di conciliazione di cui all'articolo precedente non avesse esito positivo, le controversie ivi previste, purchè abbiano ad oggetto diritti disponibili, dovranno essere risolte da tre arbitri amichevoli compositori nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di riferimento, la quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui la Camera Arbitrale non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consorzio.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà fissata presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio deciderà in via irritale secondo equità.

Le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-

bente, salva diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Non possono essere oggetto di applicazione della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

#### **ARTICOLO 31**

##### **Rinvio alle disposizioni del codice civile**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia.